

**COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 REG. DEL.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la concessione di contributi e prestazioni agevolate in campo sociale.

L'anno duemilacinque il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 19,00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MARSICO LUCA	SINDACO	si	
MORANDI GIULIO	CONSIGLIERE	si	
BRIVIO BARBARA	CONSIGLIERE	si	
PULZATO GUALTIERO	CONSIGLIERE	si	
CONIGLIO FRANCO	CONSIGLIERE	si	
SILVIDII IVO	CONSIGLIERE	si	
SETTEMBRINI MICHELE	CONSIGLIERE		si
BAGATTINI LETIZIA	CONSIGLIERE	si	
REGHIN DENISE IRENE	CONSIGLIERE	si	
PION MAURIZIO	CONSIGLIERE	si	
PAGANI PATRIZIA	CONSIGLIERE	si	
ROMANO' LEONELLO	CONSIGLIERE	si	
CHINOTTI MICHELE	CONSIGLIERE	si	
CALABRIA GIANBATTISTA	ASSESSORE ESTERNO	si	

Totale consiglieri presenti: n. 12

Totale consiglieri assenti: n. 1

Partecipa, per le funzioni previste dall'art.97 – comma 4 – lettera A) del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, il Segretario Comunale Sig. Dott. Stefano Tamagnini

Il Sig. Avv. Luca Marsico - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Comune di Brusimpiano

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22.11.2005

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la concessione di contributi e prestazioni agevolate in campo sociale.

IL PRESIDENTE

Invita l'Assessore ai Servizi ad illustrare l'argomento in oggetto.

L'Assessore Calabria, presa la parola, informa il Consiglio che il Comune di Brusimpiano non è ancora dotato di un regolamento per la disciplina delle prestazioni sociali poiché sino ad oggi le richieste di aiuti economici da parte dei cittadini residenti erano molto limitate o quasi inesistenti.

Fa presente che, contrariamente agli anni passati, da qualche tempo pervengono delle richieste di aiuto economico per superare situazioni di bisogno o di prestazioni che facilitino l'integrazione sociale.

In relazione a ciò si rende ormai necessario adottare il Regolamento per la concessione di contributi e prestazioni agevolate in campo sociale.

L'Assessore Calabria prosegue facendo presente che lo schema di regolamento che viene proposto nella odierna seduta è stato elaborato tenendo conto delle varie normative che disciplinano la materia.

Ultimato questo intervento, il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore ai Servizi Sociali in merito alla proposta di approvazione del Regolamento Comunale per la concessione di contributi e prestazioni agevolate in campo sociale;

Preso atto dei contenuti di tale Regolamento;

Ritenuto di poterlo integralmente approvare, al fine di consentire una maggiore disciplina durante l'esame e l'istruttoria delle richieste di prestazioni sociali, nonché per l'assunzione delle relative determinazioni;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte il "Regolamento per la concessione di contributi e prestazioni agevolate in campo sociale", che risulta composto da n.34 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di demandare ai competenti uffici i conseguenti adempimenti;

Di dare atto che sono stati formulati i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica del presente atto.


COMUNE DI BRUSIMPIANO
Provincia di Varese

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267
DEL 18 AGOSTO 2000.**

Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Brusimpiano, 22 NOVEMBRE 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elisabetta Bergami



Elisabetta Bergami

**COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE**

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
AGEVOLATE IN CAMPO SOCIALE**

INDICE

CAPO I – FINALITA' EDA AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Interventi e prestazioni

CAPO II – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 – Criteri per la determinazione della situazione economica

Art. 4 – Definizione di reddito

Art. 5 – Definizione di patrimonio

CAPO III – MINIMO VITALE

Art. 6 – Definizione

Art. 7 – Caratteristiche degli interventi

Art. 8 – Destinatari

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 10 – Beni mobili registrabili

Art. 11 - Istruttoria della domanda

Art. 12 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Art. 13 – Assegnazione dell'assistenza economica – modalità e limiti

CAPO IV – ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 14 – Definizione

Art. 15 – Finalità

Art. 16 – Prestazioni

Art. 17 – Ammissione al Servizio

Art. 18 – Criteri di ammissione

Art. 19 – Partecipazione al costo del servizio

CAPO V – INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 20 – Finalità

Art. 21 – Domanda e istruttoria

Art. 22 – Partecipazione al costo da parte del richiedente o dei tenuti agli alimenti.

CAPO VI – INSERIMENTO IN AMBIENTE PROTETTO

Art. 23 – Definizione

Art. 24 – Destinatari

Art. 25 – Modalità di attuazione

Art. 26 – Partecipazione al costo da parte del richiedente e dei tenuti agli alimenti

CAPO VII – CENTRI SOCIO EDUCATIVI

Art. 27 – Modalità di accesso e fruizione

CAPO VIII - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO

Art. 28 – Modalità di accesso e fruizione

CAPO IX – CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI PER SPESE SCOLASTICHE

Art. 29 – Modalità di accesso e fruizione

CAPO X – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 30 – Contributi obbligatori

Art. 31 – Assistenza nella compilazione/presentazione delle istanze

Art. 32 – Controlli

Art. 33 – Utilizzo dei dati personali

Art. 34 – Decorrenza

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Brusimpiano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti d'assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 20/07/1997 n. 616 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e successive disposizioni correttive ed integrative, di tale decreto, introdotte con Decreto Legislativo 2/05/2000 N. 130.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale in materia, definita con Decreto Legislativo 31.3.1998 n.109, coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.P.C.M. 7 maggio 1999 n.1221, dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n.130, dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n.242 e, da ultimo, con D.P.C.M. 18 maggio 2001.

Le norme qui stabilite vanno ad integrare ed a sostituire, se incompatibili, ogni altro regolamento comunale e sovracomunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art.12 della Legge n.241/1990, nonché ogni altra norma regolamentare relativa ad agevolazioni di Settore che preveda una valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 2 – INTERVENTI E PRESTAZIONI

Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Brusimpiano può attivare:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) un'integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 5) un'integrazione alle spese di frequenza il Centro Socio/Educativo convenzionato;
- 6) contributi a favore di minori per spese scolastiche.

Non costituiscono prestazioni sociali assoggettabili alla disciplina del presente regolamento:

- le contribuzioni aventi carattere di straordinarietà disposte, in deroga alle norme in esso contenute, a favore di nuclei familiari con situazioni che, connotate da grave precarietà socio-economica e/o sanitaria, richiedono

necessariamente una valutazione complessiva che supera il mero raffronto I.S.E.E./soglia di accesso al servizio;

- i servizi universali a titolo gratuito, quali:
 - a. contributi di affido familiare;
 - b. sostegno economico in situazioni di emergenza;
 - c. interventi in situazioni di pronto intervento, attuati anche in circostanze che rendono operante il disposto ex art.403 C.C. nonché in presenza di prescrizioni della competente Autorità Giudiziaria;
 - d. sostegno economico regolato da norme specifiche sovraordinate alla regolamentazione comunale nelle forme quali: Assegni per il Nucleo Familiare e di Maternità ex artt.65 e 66 della Legge n.448/1998, interventi di esercizio funzioni ex art.5 della Legge n.67/1993 (ex ONMI) o di funzioni comunque trasferite ai Comuni dal D.P.R. n.616/1977 quali assistenza penitenziaria e post-penitenziaria.

- i servizi e le prestazioni per l'accesso ai quali non sono previste agevolazioni discendenti dalla valutazione della situazione economica dei richiedenti (servizi a tariffa fissa).

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene, in base alla normativa nazionale, sommando:

- a) il reddito
- b) il patrimonio

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero di componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

- c) maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5/02/1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 4 – Definizione del reddito

Il reddito del nucleo familiare è definito in base a quanto previsto dall'apposita normativa statale, con l'avvertenza che i proventi derivanti dal lavoro prestato in Stati esteri verranno considerati in base alle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro e autocertificazione.

Art. 5 – Definizione di Patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è definito in base a quanto previsto dall'apposita normativa statale.

CAPO III MINIMO VITALE

Art. 6 – Definizione

Per "minimo vitale", **altrimenti ora detto "reddito minimo di inserimento"**, si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Brusimpiano assume quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, **quello relativo alla "Pensione minima integrata al minimo per lavoratori dipendenti ed autonomi INPS (1).**

In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 3.

(1) L'importo annuo con decorrenza 01.01.2002 è pari a Euro 5.105.

Art. 7 – Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Brusimpiano può attivare un sostegno alle condizioni economiche sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a

provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

In ogni caso il sostegno economico è concesso solo nel momento in cui sia stata accertata la volontà da parte degli interessati ad attivarsi al fine di risolvere autonomamente i propri bisogni e di contribuire concretamente alla propria dignitosa esistenza.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, potranno essere concesse a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di denaro;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di una particolare difficoltà della famiglia o di persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di denaro;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dello stesso svolto.

Art. 8 – Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Brusimpiano.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 6.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di **Euro 36.500,00** al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione di proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a **Euro 10.000,00**. (1)

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli artt. 3 e seguenti del presente regolamento.

(1) Il decreto legislativo 18/06/98, N. 237, art. 6 comma 4, relativo al reddito minimo di inserimento, dispone l'assenza di qualsiasi patrimonio mobiliare.

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Comune di Brusimpiano corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la

veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 10 – Beni Mobiliari Registrati

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 11 – Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del Servizio di Polizia Locale.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 7.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 12 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obblighi a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengono, il Comune potrà attivarsi comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 13 – Assegnazione dell'Assistenza Economica – Modalità e limiti

Il Responsabile del Servizio Sociale sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il **sussidio**, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore ad **Euro 250,00** mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà

mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore ad **Euro 1250.00** annui; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

Al di fuori dei casi previsti a punti precedenti, laddove persone singole o nuclei familiari non risultino in grado di assolvere in maniera adeguata alla tutela dei propri bisogni di salute, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire, in via straordinaria, mediante ausili finanziari, purchè integrativi e funzionali alla realizzazione di progetti in grado di promuovere lo sviluppo di risorse e di potenziamento delle capacità di risposta nei medesimi destinatari. L'intervento economico dell'Amministrazione è comunque finalizzato a favorire l'accesso e l'utilizzo di prestazioni di carattere sanitario erogate dal S.S.N. o, a parità di costo, da strutture sanitarie private.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità. Tale disposizione può essere applicata anche per i non residenti in situazione di emergenza.

Il Responsabile del Servizio Sociale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

CAP. IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 14 – Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani o persone inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani o persone temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza (disabili) che versino in particolare stato di necessità.

Art. 15 – Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana e/o disabile nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 16 – Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) prestazioni di carattere sociale, comprensive di interventi di valutazione globale del bisogno e delle risorse esistenti, di attività di consulenza personale e familiare;
- b) interventi di cura della persona (igiene quotidiana, assistenza generica, mobilitazione)
- c) prestazioni di aiuto domestico comprensive di interventi di governo della casa, pulizia, riordino e cambio di biancheria;
- d) preparazioni dei pasti;
- e) disbrigo di commissioni (spesa, istruzione di pratiche ecc.);
- f) attività di vigilanza sullo stato psico/fisico dell'utente, al fine di informare il servizio sociale per l'adeguamento del relativo progetto di intervento;
- g) quant'altro si converga necessario fra gli operatori, i familiari di riferimento e l'assistente sociale che coordina il Servizio di Assistenza Domiciliare.

Art. 17 – Ammissione al Servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del Servizio sociale sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha seguito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona, attraverso apposita domanda.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 18 – Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è assicurata a tutti i soggetti che ne inoltrano richiesta e che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 19 – Partecipazione al Costo del Servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano in base ai criteri stabiliti dalla seguente tabella:

Fascia	Reddito ISEE	% a carico richiedenti
A	Oltre i Euro 11.362,00	Intero costo
B	Da Euro 8.263,31 a Euro 11.362,00	60%
C	Da Euro 5.264,57 a Euro 8.263,31	40%
D	Da Euro 3.615,2 a Euro 5.264,57	20%
E	Fino a Euro 3.615,2	Esente

La valutazione della condizione economica, individuata seconda le modalità di cui all'art.3) e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita così come risulta dallo stato di famiglia.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 20 – Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari. L'integrazione accade solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. Il Responsabile del Servizio Sociale, vista la relazione dell'Assistente Sociale che confermi la necessità dell'intervento per la tutela dell'anziano, valuterà la necessità e la misura dell'intervento solo in mancanza di parenti diretti o collaterali fino al 4° grado, così come disposto dall' art. 433 del Codice Civile.

Art. 21 – Domanda istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli artt. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita all'anziano e ai parenti tenuti agli alimenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/06/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/05/1940 N. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Art. 22 – Partecipazione al costo da parte del richiedente e dei tenuti agli alimenti.

I soggetti che richiedono un contributo all'Amministrazione al fine del pagamento della retta prevista dalla struttura protetta, concorrono al pagamento di essa in base ai criteri stabiliti dalla seguente tabella:

Fascia	Reddito ISEE	% a carico richiedente e tenuti alimenti
A	Oltre Euro 8.263,31	80%
B	Da Euro 5.164,58 a Euro 8.263,31	60%
C	Da Euro 3.615,3 a Euro 5.164,57	30%
D	Da 0 a euro 3.615,2	Esenti

La valutazione della condizione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art. 3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita così come risulta dallo stato di famiglia.

CAPO VI INSERIMENTO IN AMBIENTE PROTETTO

Art. 23 – Definizione

Per inserimento in ambiente protetto si intende il collocamento del disabile e/o persona svantaggiata presso una cooperativa sociale di Tipo A o in un Servizio di formazione sull'autonomia o altro ambiente protetto, che è in carico al servizio Sociale del Comune, per il quale inserimento il Comune si fa carico della spesa parziale o totale, derivante da tale inserimento.

Gli obiettivi dell'inserimento sono i seguenti:

- a) favorire l'integrazione sociale della persona svantaggiata;
- b) promuovere una crescita delle autonomie personali, anche attraverso una migliore conoscenza del territorio;
- c) valorizzare le capacità residue, e mantenere le competenze acquisite;
- d) prevenire situazioni di abbandono ed emarginazione sociale.

Art. 24 – Destinatari

L'inserimento in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che non presentino capacità sufficienti per essere inseriti in ambienti di lavoro, e per i quali il Servizio Sociale comunale prevede un progetto di intervento.

Art. 25 – Modalità di attuazione

Sulla scorta delle disponibilità di bilancio, Il Responsabile del Servizio Sociale, previa stipula di apposita convenzione, se necessaria, individua la cooperativa sociale (di Tipo A) o altro ambiente protetto per l'inserimento dei soggetti svantaggiati.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico/fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento e gli obiettivi al fine di perseguire un recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'inserimento ed il tipo di attività che svolgerà all'interno dell'ambiente protetto.

Art. 26 – Partecipazione al costo da parte del richiedente e dei tenuti agli alimenti

I soggetti che richiedono un contributo all'Amministrazione al fine del pagamento della eventuale retta prevista dalla Cooperativa Sociale (di tipo A), concorrono al pagamento di essa in base ai criteri stabiliti dalla seguente tabella:

Fascia	Reddito ISEE	% a carico richiedente o tenuti alimenti
A	Oltre i Euro 8.263,31	100%
B	Da Euro 5.164,58 a Euro 8.263,31	60%
C	Da Euro 3.615,3 a Euro 5.164,57	30%
D	Da Euro 0 a Euro 3.615,2	Esenti

La valutazione della condizione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art. 3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita così come risulta dallo stato di famiglia.

CAPO VII CENTRI SOCIO EDUCATIVI

Art. 27 – Modalità di Accesso e fruizione

I Centri Socio Educativi sono servizi diurni che accolgono giornalmente i portatori di disabilità psico/fisica con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari. Il Comune, può farsi carico delle spese di frequenza e richiede alla famiglia la partecipazione al costo del Servizio per l'inserimento del soggetto disabile, in riferimento all'intero nucleo familiare calcolato secondo l'indicatore della situazione economica (ISEE) secondo i criteri stabiliti dalla Tabella di cui all'art. 14, e precisamente:

Fascia	Redditi ISEE	% a carico richiedenti
A	Oltre Euro 8.263,31	70%
B	Fino a Euro 8.263,31	50%
C	Fino a Euro 5.164,57	30%
D	Fino a Euro 3.615,2	Esenti

CAPO VIII

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO

Art. 28 – Modalità di accesso e fruizione

Il Comune, su segnalazione della Direzione didattica, può farsi carico delle spese che le famiglie degli studenti della scuola dell'obbligo devono sostenere per interventi di sostegno didattico guidato, interventi non rientranti nelle fattispecie previste dalla legge e finalizzate all'integrazione e sostegno dei portatori di handicap.

Il Comune richiede alla famiglia la partecipazione al costo del Servizio, in riferimento all'intero nucleo familiare calcolato secondo l'indicatore della situazione economica (ISEE) secondo i criteri stabiliti dalla Tabella di cui all'art. 14, e precisamente:

Fascia	Redditi ISEE	% a carico richiedenti
A	Oltre Euro 8.263,31	70%
B	Fino a Euro 8.263,31	50%
C	Fino a Euro 5.164,57	30%
D	Fino a Euro 3.615,2	Esenti

CAPO IX

CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI PER SPESE SCOLASTICHE

Art. 29 – Modalità di Accesso e Fruizione

A fronte di richiesta individuale per usufruire di contributi o esenzioni dal pagamento dei seguenti Servizi:

- Mensa Scuola Materna, Elementare e Media (buono pasto).

L'Amministrazione Comunale può erogare un contributo economico a parziale o totale copertura della spesa in riferimento alla situazione dei redditi del nucleo familiare.

Le relative tariffe per l'accesso ai servizi saranno pertanto poste a carico degli utenti secondo la seguente tabella:

Fascia	Redditi ISEE	% a carico richiedenti
A	Oltre Euro 8.263,31	100%
B	Fino a Euro 8.263,31	60%
C	Fino a Euro 5.164,57	30%
D	Fino a Euro 3.615,2	Esenti

Sulla base di una eventuale proposta dell'Assistente Sociale, il Responsabile del Servizio, si riserva la facoltà di intervenire in situazioni particolarmente problematiche, senza richiedere all'utenza la partecipazione del costo del Servizio. *Comp. per. 1/1/19*

CAPO X DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 30 – Contributi Obbligatoriosi

All'assegnazione di benefici economici di qualsiasi natura, previsti da disposizioni di legge o da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il Responsabile del Servizio Sociale competente provvederà secondo i criteri e le modalità stabiliti nelle disposizioni medesime.

Art. 31 – Assistenza alla compilazione/presentazione delle istanze

Il Servizio comunale competente garantisce la necessaria assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed alla presentazione dell'istanza.

L'ente potrà avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, del supporto in tal senso offerto dai CAAF territoriali.

Per l'elaborazione dell'I.S.E.E. il richiedente potrà inoltre rivolgersi alle locali sedi dell'INPS.

Art. 32 – Controlli

Il Comune, in qualità di ente erogatore, attiva sulle dichiarazioni presentate le seguenti tipologie di controlli:

FORMALI

- a campione su un numero determinato di dichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
- su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti per affermazioni contraddittorie, inattendibili o lacunose, in relazione al comportamento di fatto del dichiarante od a notizie a conoscenza del servizio (anche finalizzate a verificare le segnalazioni non anonime presentate da controinteressati).

La rilevazione di imprecisioni, incongruenze od omissioni, che rendono impossibile l'attivazione delle procedure per il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere comunicata al richiedente con invito a rettificare/completare la dichiarazione entro un termine di 10 giorni e contestuale sospensione del procedimento attivato.

Il rifiuto o mancato riscontro all'invito di rettifica comporterà l'archiviazione motivata dell'istanza, opportunamente comunicata al richiedente.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge, saranno adottate tutte le misure utili alla sospensione/revoca ed eventuale recupero dei benefici concessi.

La finalità di tali controlli è quella di rilevare eventuali errori sanabili ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell'interessato.

I controlli possono essere effettuati in forma diretta o indiretta, anche mediante collegamento informatico, per dati inseriti in propri archivi, in possesso di altre amministrazioni certificanti o contenuti in archivi di altri servizi comunali.

I controlli a campione sono attivati, di norma, in misura non inferiore al 5% dei richiedenti con elevamento al 20% per i procedimenti di concessione di contributi economici.

SOSTANZIALI

- Competono alla Guardia di Finanza, con la quale l'Ente provvederà ad attivare le opportune convenzioni per la verifica di veridicità sui dati patrimoniali e reddituali dichiarati.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente dichiara esplicitamente di essere a conoscenza della possibilità che vengano effettuate tali tipologie di controlli e delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni.

Art. 33 – Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 34 – Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi sei mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.